# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 7 giugno 1978**

**che autorizza la società Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, ad assumere una partecipazione del 12,5 % nell'impresa per il commercio all'ingrosso di carbone Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co. KG, Monaco**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(78/570/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 66 e 80,

vista la decisione n. 24/54 del 6 maggio 1954, portante regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo d'imprese [1],

vista la domanda del 26 ottobre 1976 e del 15 aprile 1977 con cui la società Ruhrkohle Handel GmbH ha chiesto l'autorizzazione ad assumere una partecipazione del 12,5 % nella Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co. KG, Monaco,

dopo aver raccolto le osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania,

considerando che la Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co. KG (denominata in appresso « la Bayerischer Brennstoffhandel » è un'impresa comune cui partecipano con quote oscillanti fra il 20 % ed il 35 % circa le imprese

— Klöckner & Co., Duisburg,
— Harpen-Gruppe, Essen,
— Rheinstahl Handel und Verkehr GmbH, Duisburg,
— VEBA, Düsseldorf,

tutte operanti nel settore del commercio all'ingrosso di carbone ;

considerando che nel 1972 le imprese in questione hanno conferito alla Bayerischer Brennstoffhandel alcune delle proprie attività nel commercio dei combustibili solidi espletate in una parte del Land Baviera della Repubblica federale di Germania e praticano dunque il commercio all'ingrosso dei combustibili solidi solo tramite questa società comune ; che la Bayerischer Brennstoffhandel è dunque un'impresa ai sensi dell'articolo 80, controllata in comune dalle imprese fondatrici, che agiscono come gruppo ai fini degli obiettivi commerciali comuni ; che la concentrazione tra le imprese fondatrici e la Bayerischer Brennstoffhandel fu a suo tempo autorizzata dalla Commissione con decisione del 17 maggio 1972 ; che le vendite della Bayerischer Brennstoffhandel ammontavano nel 1975 a circa 325 000 tonnellate di carbone comunitario e 110 000 tonnellate di carbone proveniente da paesi terzi ;

considerando che la Ruhrkohle Handel GmbH ha intenzione di conferire alla Bayerischer Brennstoffhandel una società per il commercio di combustibili operante nella zone di Monaco, le cui vendite complessive ammontavano nel 1975 a 12 000 tonnellate ;

considerando che la progettata partecipazione della Ruhrkohle Handel GmbH modifica la composizione del gruppo di controllo e quindi la ripartizione dei voti all'interno del gruppo stesso ; che essa conduce alla concentrazione tra la Ruhrkohle Handel GmbH e la Bayerischer Brennstoffhandel ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1 ; che occorre dunque esaminare quali conseguenze il controllo della Ruhrkohle Handel GmbH sulla Bayerischer Brennstoffhandel può avere sulla concorrenza nel settore del commercio all'ingrosso ;

considerando che nelle osservazioni raccolte a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, comma 4, il governo federale ha raccomandato di autorizzare la partecipazione della Ruhrkohle Handel GmbH solo a condizione che la VEBA ceda a terzi la propria partecipazione nella Bayerischer Brennstoffhandel ; che il governo federale ha motivato il proprio parere sostenendo che l'operazione in progetto pregiudicherebbe le condizioni di concorrenza al livello del commercio dei combustibili, rafforzerebbe la posizione di mercato della Bayerischer Brennstoffhandel a detrimento dei commercianti indipendenti della regione e creerebbe un'interdipendenza tra i commercianti di combustibili VEBA e Ruhrkohle che portrebbe determinare in linea generale una riduzione della reciproca concorrenza ;

[1] GU n. 9 dell'11. 5. 1954, pag. 345.

considerando che la Ruhrkohle Handel GmbH è una filiale al 100 % della Ruhrkohle AG ; che essa commercia in combustibili solidi, così come anche altre filiali della Ruhrkohle AG con cui è collegata tramite la società madre, ed è dunque un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato ; che la quota di approvvigionamento del mercato della Repubblica federale di Germania da parte della Ruhrkohle AG e delle sue filiali nel settore del commercio all'ingrosso dei combustibili solidi, può essere valutata a circa il 52 % ; che tale cifra da sola non permette però di trarre conclusioni sulla posizione di mercato della Ruhrkohle AG ; che la maggior parte dei consumatori di combustibili solidi ha trasformato i propri impianti convertendoli a gasolio oppure, disponendo di impianti bivalenti, mantiene aperta l'opzione sulla utilizzazione di combustibili solidi o liquidi ; che dal 1962 in poi le vendite di combustibili solidi al settore domestico alle « altre industrie » hanno subito una flessione del 70 % circa ; che di conseguenza appena il 30 % delle vendite all'ingrosso di carbone (t = t) è costituito attualmente da combustibili solidi, mentre la quota maggiore è rappresentata dal gasolio ; che la quota detenuta dalla Ruhrkohle su tale mercato, in cui i combustibili solidi e liquidi sono in concorrenza fra di loro, non supera dunque, nel territorio federale, il 20 % ; che è quindi opportuno tener conto di tali circostanze nel formulare un giudizio sulla concorrenza in tale mercato ;

considerando che, poiché il prezzo dei combustibili solidi si orienta sul prezzo del gasolio leggero e pesante, la Ruhrkohle non è quindi in grado di determinare i prezzi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del trattato ; che essa non può neppure controllare la distribuzione in quanto, viste le condizioni esistenti da circa un ventina d'anni sul mercato dei combustibili solidi a causa della concorrenza esercitata dal gasolio, la Ruhrkohle non dispone neppure nel settore commerciale di una posizione di mercato che le permetta di influire sull'orientamento delle vendite, di determinare la natura e la quantità delle vendite, di ripartire i mercati o di provocare la rarefazione dei prodotti ;

considerando che non si può nemmeno affermare che la progettata partecipazione permetterà alla Ruhrkohle AG di sottrarsi alle regole di concorrenza del trattato CECA ; che, con una vendita di sole 325 000 tonnellate di carbone comunitario nel 1975, di cui già il 60 % era rappresentato dai prodotti della Ruhrkohle AG, la Bayerischer Brennstoffhandel non può procurare alla Ruhrkohle AG nessun vantaggio essenziale per l'accesso ai mercati ;

considerando che la partecipazione progettata è connessa con il conferimento di un'impresa di distribuzione all'ingrosso con un volume di vendite annue di circa 12 000 tonnellate ; che la posizione di mercato della Bayerischer Brennstoffhandel rispetto ai propri concorrenti non viene tuttavia rafforzata in modo tale da essere in contrasto con le condizioni di autorizzazione, previste dall'articolo 66, paragrafo 2 ; che ciò risulta dal fatto che il mercato della Bayerischer Brennstoffhandel non può essere considerato come una parte importante del mercato dei prodotti in questione e che la suddetta partecipazione non permette alla Bayerischer Brennstoffhandel di sottrarsi all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato ; che tale constatazione resta valida pur nel contesto dell'indebolimento relativo dei commercianti indipendenti operanti nella stessa zona ; che la Bayerischer Brennstoffhandel smercia praticamente solo combustibili solidi, e questo in una zona regionalmente delimitata del mercato comune, in cui la concorrenza dei prodotti sostitutivi è particolarmente forte, e rifornisce esclusivamente clienti che hanno la possibilità tecnica di convertire i propri impianti ad altre fonti energetiche ; che essa è dunque esposta pienamente non soltanto alla concorrenza di altre imprese che commercializzano essenzialmente gasolio, ma anche a quella delle società petrolifere stesse ; che a partire dal 1972, anno della sua fondazione, la Bayerischer Brennstoffhandel ha subito un calo delle vendite del 50 % circa nel campo dei combustibili solidi ; che la quota di mercato della Bayerischer Brennstoffhandel nel Land Baviera ammonterà anche dopo il conferimento dell'impresa di distribuzione all'ingrosso da parte della Ruhrkohle AG a meno del 27 %, e a meno del 15 %, se si tiene conto del gasolio come fonte energetica sostitutiva ;

considerando che la partecipazione non ha neppure effetti restrittivi della concorrenza per le altre attività di smercio di combustibili solidi svolte dalle imprese partecipanti alla Bayerischer Brennstoffhandel ; che la partecipazione progettata serve esclusivamente a rafforzare la posizione dei commercianti di combustibili solidi in una zona regionalmente delimitata, che è particolarmente esposta alla concorrenza dei combustibili liquidi e gassosi a causa dei notevoli costi di trasporto, dovuti alla lontananza dai bacini carboniferi che l'attività commerciale, esercitata congiuntamente dalle imprese controllanti tramite la Bayerischer Brennstoffhandel, rappresenta dunque soltanto una frazione dell'attività globale delle imprese partecipanti nel settore del commercio dei combustibili solidi ; che per questa ragione è da escludere il cosiddetto effetto di gruppo fra tali imprese nel settore considerato ; che non sono inoltre da attendersi ripercussioni sulla concorrenza delle imprese che controlleranno la Bayerischer Brennstoffhandel per quanto riguarda le loro attività non contemplate dall'articolo 80, quali la navigazione, la carbochimica, la petrolchimica e la produzione energetica ;

considerando che le riserve contenute nelle osservazioni del governo federale non sono dunque sufficienti per giustificare il diniego dell'autorizzazione richiesta o la sua concessione subordinatamente alla condizione proposta ; che l'operazione prospettata è conforme alle condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 66, paragrafo 2, e può dunque essere autorizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La partecipazione del 12, 5% della Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, nella impresa per il commercio all'ingrosso di carbone Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co. KG, Monaco, è autorizzata.

*Articolo 2*

La Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1978.

*Per la Commissione*

Raymond VOUEL

*Membro della Commissione*